

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale cui si attiene CON.AMI (di seguito anche "Consorzio").

ARTICOLO 2

1. Il presente regolamento non si applica:
 - nel caso di incarichi professionali conferiti in situazioni di particolare necessità ed urgenza;
 - ove sia necessario procedere al reclutamento di professionisti che vengano occasionalmente e puntualmente impegnati su specifiche attività progettuali che richiedano un elevato grado di specializzazione cui non si possa fare fronte con personale in servizio.

ARTICOLO 3

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - reclutamento di personale e collaboratori con caratteristiche personali e professionali conformi alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
 - espletamento delle selezioni secondo modalità e procedure rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità che garantiscano altresì efficacia, efficienza ed economicità delle procedure stesse.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, il reclutamento di personale ed il conferimento degli incarichi avverrà secondo le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 4

1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- idoneità fisica all'impiego: il Consorzio sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente, e secondo le procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
- godimento dei diritti civili e politici;
- titolo di studio la cui tipologia può variare a seconda della categoria e posizione economica cui afferisce la selezione nonché della specificità delle funzioni da svolgere.

2. Non possono accedere all'impiego:

- coloro che siano stati destituiti, o dispensati dall'impiego, presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati per persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- coloro che abbiano riportato condanne penali, salvo i casi previsti dalla legge e fatta salva la valutazione del Consorzio.

3. Per l'ammissione a particolari profili professionali di categoria l'avviso di selezione può prescrivere ulteriori requisiti oltre a quelli indicati dal comma 1;

4. Il difetto dei requisiti prescritti dall'avviso comporta l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione.

ARTICOLO 5

1. L'assunzione del personale avviene di norma tramite di contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione da svolgersi con le forme e le modalità previste dagli articoli che seguono.

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali il Consorzio può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

ARTICOLO 6

1. La procedura di selezione può svolgersi:

- a) per esami;
- b) per titoli;

- c) per titoli ed esami.
2. Le procedure per esami consistono in una o più prove, anche a contenuto pratico, o teorico-pratico, e/o in una prova orale.
 3. Le procedure per titoli consistono nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.
 4. Le procedure per titoli ed esami consistono in una o più prove anche a contenuto pratico, o teorico-pratico, e/o in una prova orale, oltreché nella valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.
 5. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'avviso di ricerca in relazione alle caratteristiche del profilo professionale oggetto di ricerca ed avviene prima dell'espletamento delle prove di esame.

ARTICOLO 7

1. La procedura di selezione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
2. La selezione dei dipendenti viene avviata attraverso pubblicazione, sul sito web del Consorzio e su un quotidiano nazionale, di un avviso che contenga:
 - descrizione del profilo professionale oggetto di ricerca, con indicazione del relativo inquadramento;
 - requisiti professionali minimi, comprensivi dei titoli di studio, eventuali requisiti di età, specifiche specializzazioni, conoscenze degli applicativi software e di eventuali lingue straniere;
 - le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prova/e previste;
 - l'indicazione della votazione minima richiesta per ottenere il superamento della /e prova/e scritta/e e della prova orale;
 - se la procedura è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
 - data di scadenza per la presentazione della domanda e indicazione della documentazione a supporto;
 - trattamento economico e normativo offerto.
3. Il CON.AMI ha facoltà di:
 - a) procedere alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il

numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse;

- b) procedere, con atto motivato del Consiglio alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione;
- c) procedere, con atto motivato del Direttore Generale, alla modifica del bando in corso di pubblicazione.

ARTICOLO 8

1. Alla selezione sono ammessi coloro che risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, di tutti i requisiti richiesti dall'avviso.
2. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione dei candidati privi dei requisiti di partecipazione.
3. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, potrà essere disposta l'ammissione con riserva.
4. I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando il modello disponibile sul sito web del Consorzio, nel rispetto di tutto quanto previsto nell'avviso.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Il Consorzio si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione anteriormente alla stipula del contratto di lavoro.
6. Non sono accettate domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità del candidato stesso alla selezione.

ARTICOLO 9

1. La data e la sede dello svolgimento delle prove e del colloquio saranno pubblicati sul sito web del CON.AMI.
2. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.

ARTICOLO 10

1. Espletate le prove selettive, la commissione esaminatrice, che sarà nominata dal Direttore Generale e che dal medesimo potrà essere presieduta, redige la graduatoria secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e costituito da:
 - a) nelle selezioni da svolgersi per titoli, dal punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni dei titoli;
 - b) nelle selezioni da svolgersi per esami dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte (se sono più di una) e dalla votazione conseguita nel colloquio;
 - c) nelle selezioni da svolgersi per titoli ed esami dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti conseguiti nelle prove scritte (se sono più di una) e dalla votazione conseguita nel colloquio voto complessivo riportato nella/e prova/e d'esame.
2. La graduatoria della selezione sarà pubblicata sul sito web del CON.AMI.

ARTICOLO 11

1. I candidati prescelti saranno assunti con contratto individuale di lavoro subordinato per la durata e con il trattamento economico normativo previsto dall'avviso di ricerca o comunicato del Consorzio.
2. Il CON.AMI si riserva il diritto di stipulare il contratto di lavoro entro 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria.
3. In caso di rinuncia del vincitore, il Consorzio procederà all'assunzione del candidato successivo, e così via fino all'ultimo dei candidati giudicati idonei.
4. Il personale, dovrà svolgere il periodo di prova secondo le modalità previste dai CCNL applicabili.

ARTICOLO 12

1. Nella comunicazione dell'esito della selezione saranno comunicati i documenti ovvero le dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dovranno essere

presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni stesse.

ARTICOLO 13

1. Qualora sia necessario far fronte a particolari esigenze di carattere funzionale-organizzativo, dettagliatamente descritte e motivate in apposita relazione redatta dal Direttore Generale e comunque tali da non essere soddisfatte tramite una procedura di esame comparativo, il Direttore Generale, mediante apposito singolo colloquio da effettuarsi, eventualmente, anche con diversi interessati ritenuti idonei a seguito della acquisizione e valutazione del proprio curriculum professionale, può scegliere una persona, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza e nominarla per la copertura del posto in questione mediante contratto di diritto privato.
2. Il contratto deve contenere la descrizione della prestazione, la durata, il compenso mensile, l'indicazione dei risultati da ottenere e le modalità della loro verifica periodica.

ARTICOLO 14

1. Il CON.AMI può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva nei limiti e con le modalità di seguito specificate.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo spetta al Direttore Generale previo esame e valutazione comparativa dei curricula di più candidati. Gli incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata competenza, capacità e qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi pubblici e privati con esperienza pluriennale in funzioni direttive o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori delle libere professioni.
3. I dirigenti con contratto a termine stipulato a norma del presente articolo sono impiegati per assicurare attività o funzioni di alta specializzazione e/o professionalità, per obiettivi speciali e per incarichi fiduciari che non possono avere una durata superiore a quella dell'incarico conferito al Direttore Generale.

4. Le attribuzioni previste per i dirigenti, le alte specializzazioni o i funzionari dell'area direttiva con contratto a termine devono essere specificatamente indicate nel provvedimento di incarico.
5. Il personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico è soggetto al periodo di prova di sei mesi.

ARTICOLO 15

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si informeranno i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dal Consorzio è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà presso gli uffici del Consorzio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.